

**PROTOCOLLO**  
**per la costituzione della Sezione Territoriale di Ferrara**  
**della Rete del Lavoro Agricolo di Qualità**

La Prefettura-U.T.G. di Ferrara  
la Direzione Provinciale dell'INPS di Ferrara  
la Regione Emilia-Romagna - Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca  
la Provincia di Ferrara  
il Comune di Ferrara  
il Comune di Argenta  
il Comune di Bondeno  
il Comune di Codigoro  
il Comune di Comacchio  
il Comune di Goro  
il Comune di Mesola  
il Comune di Portomaggiore  
il Comune di Voghiera  
la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Ferrara e Ravenna  
l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Ferrara-Rovigo  
la Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Ferrara  
l'Agenzia Regionale del Lavoro/Centro per l'Impiego di Ferrara  
Coldiretti di Ferrara  
Confagricoltura di Ferrara  
Confederazione Italiana Agricoltori  
Associazione Generale Cooperative Italiane Emilia-Romagna  
UNIMA Ferrara  
Confederazione Produttori Agricoli (COPAGRI)  
Legacoop Estense  
Confcooperative di Ferrara  
FLAI-CGIL Ferrara  
FAI-CISL Ferrara  
UILA-UIL Ferrara  
Centro Donna Giustizia di Ferrara  
Associazione Avviso Pubblico  
Coordinamento di Ferrara di Libera Associazioni, nomi e numeri contro le mafie

riuniti presso la Prefettura – U.T.G. di Ferrara

VISTO il D.L. 24.6.2014, n. 91, convertito in legge dalla L. 11 agosto 2014, n. 116, che ha introdotto, tra l'altro, disposizioni urgenti per il rilancio del settore agricolo;

VISTO in particolare l'art. 6 dello stesso decreto legge, che ha istituito presso l'INPS la Rete del lavoro agricolo di qualità;

CONSIDERATO che, ai sensi del citato art. 6, possono partecipare alla Rete del lavoro agricolo di qualità le imprese agricole in possesso dei requisiti prescritti dalla stessa norma, e che possono aderirvi, attraverso la stipula di apposite convenzioni, gli sportelli unici per l'immigrazione, le istituzioni locali, i centri per l'impiego, gli enti bilaterali costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori in agricoltura, nonché i soggetti di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, ed altresì, se in possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese agricole, le agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e gli altri soggetti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

VISTA la L. 29 ottobre 2016, n. 199, recante “Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo”, la quale all'art. 8 ha novellato il citato art. 6 del D.L. n. 91/2014 prevedendo che Rete del lavoro agricolo di qualità si articoli in Sezioni territoriali con sede presso Commissione provinciale integrazione salari operai agricoli, a cui possono aderire i soggetti che hanno stipulato le convenzioni per l'adesione alla Rete;

CONSIDERATO che le Sezioni territoriali della Rete del lavoro agricolo di qualità, in base al ripetuto art. 6 del D.L. n. 91/2014, hanno la finalità di promuovere:

- d'intesa con le autorità competenti, sentite le parti sociali, iniziative in materia di politiche attive del lavoro, contrasto al lavoro sommerso e all'evasione contributiva, organizzazione e gestione dei flussi di manodopera stagionale, assistenza dei lavoratori stranieri immigrati;
- modalità sperimentali di intermediazione fra domanda e offerta di lavoro nel settore agricolo, in stretta collaborazione con l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e con la Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, al fine di garantire una modulazione a livello territoriale dei servizi all'impiego;
- iniziative per la realizzazione di funzionali ed efficienti forme di organizzazione del trasporto dei lavoratori fino al luogo di lavoro, anche mediante la stipula di convenzioni con gli enti locali;

RITENUTA la necessità di favorire l'elaborazione di proposte e progetti volti a preservare il comparto agricolo della provincia, tradizionalmente trainante dell'economia ferrarese, dal radicarsi di fenomeni negativi quali il lavoro sommerso e il caporalato, e a ridurre il crescente deficit di manodopera in agricoltura attraverso modalità innovative di incontro tra domanda ed offerta;

VISTO l'art. 15 della Legge 7.8.1990, n. 241 e s.m.i., secondo cui le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

tutto ciò premesso e considerato

**CONVENGONO quanto segue**

**Art. 1 – Costituzione della Sezione Territoriale**

1.1 Le amministrazioni, enti, organizzazioni d'impresa e sindacali ed associazioni sopra indicate intendono promuovere la costituzione, presso la Direzione Provinciale dell'INPS di Ferrara, della Sezione Territoriale della Rete del lavoro agricolo di qualità.

1.2 Le stesse, con la firma del presente atto, manifestano la volontà di aderire alla Sezione Territoriale ed a tal fine designeranno entro tre giorni dalla sottoscrizione un proprio rappresentante effettivo ed uno supplente in seno alla Sezione.

1.3 La Sezione Territoriale sarà quindi costituita con atto della Direttrice Provinciale dell'INPS, la quale ne assumerà la presidenza.

**Art. 2 – Finalità e obiettivi**

2.1 Finalità dell'organismo sono quelle indicate dall'art. 6 del D.L. 24.6.2014, n. 91 richiamate nelle premesse, che formano parte integrale e sostanziale del presente protocollo.

2.2 Ad integrazione di tali obiettivi, affinché l'organismo risulti in concreto rispondente – per attività espletate e iniziative assunte – alle specifiche esigenze espresse dal territorio, la Sezione – in tal senso valorizzando anche i contributi offerti dai partecipanti già in occasione dell'incontro preliminare svolto il 4 maggio scorso, sotto l'egida della Prefettura e con la collaborazione di INPS - si propone altresì di attivare o potenziare forme di collaborazione interistituzionale che, con la diretta collaborazione di tutte i soggetti aderenti, contribuisca a:

- intensificare e promuovere nel settore agricolo la cultura del lavoro regolare, contrastando le forme di lavoro “nero” o “grigio” (con tale ultimo termine intendendosi forme di lavoro solo parzialmente disciplinate e tutelate da formali contratti di lavoro);
- prevenire qualsiasi forma di sfruttamento del lavoro in agricoltura, quali quelle riconducibili al fenomeno del caporalato;
- favorire la formazione costante della manodopera già professionalizzata e promuovere iniziative di formazione utili ad avvicinare al mondo dell'agricoltura manodopera potenzialmente disponibile;
- favorire il miglioramento delle condizioni di lavoro dei e delle braccianti, nella consapevolezza che un elevato livello di disagio socio-economico – se non addirittura un vero e proprio “stato di necessità” - può rendere scarsamente sensibili, a tali fini, gli stessi lavoratori e lavoratrici interessati;

- promuovere sistemi di trasporto più agevoli che tengano in debito conto la vastità del territorio agricolo ferrarese e la difficoltà di raggiungere “in proprio” i luoghi di lavoro;
- creare forme di supporto per le imprese agricole in difficoltà, spesso duramente messe alla prova da condizioni atmosferiche avverse, ultimamente anche di carattere emergenziale;
- promuovere, anche attraverso campagne informative sul territorio, la Rete del Lavoro Agricolo di Qualità, il cui elenco “aziende ammesse” – periodicamente aggiornato - è disponibile sul sito dell’INPS, all’indirizzo [www.inps.it](http://www.inps.it);
- promuovere dinamiche virtuose che dimostrino quanto il rispetto di valori etici e il possesso di una patente di regolarità possa tradursi anche in convenienza economica e in conquista di nuove fette di mercato;
- favorire la periodica ricognizione di domanda e offerta di lavoro in agricoltura, valorizzando a tal fine i dati disponibili presso ciascuno degli organismi coinvolti, fatte salve le prescrizioni vigenti in tema di tutela dei dati personali;
- adeguatamente fronteggiare, con i mezzi che l’ordinamento mette a disposizione, forme di concorrenza sleale, poste in atto - attraverso varie gradazioni di forme di lavoro sommerso - da imprese irregolari ai danni di quelle regolari;
- allargare la rete dei territori compiutamente impegnati sugli obiettivi del presente protocollo, anche attraverso il progressivo coinvolgimento del maggior numero possibile di Comuni della provincia, così come di altri enti/organizzazioni interessati.

#### Art. 3 – Lavori della Sezione

3.1 Le Istituzioni/Organizzazioni aderenti alla Sezione territoriale si impegnano a riunirsi con cadenza almeno semestrale per favorire la periodica valutazione di nuove iniziative e un costante aggiornamento in ordine alle iniziative assunte.

#### Art. 4 – Informazione e sensibilizzazione

4.1 In tale ottica, quale primo evento da promuoversi sul territorio ad opera della neocostituita Sezione territoriale di Ferrara, si anticipa l’organizzazione – entro il prossimo autunno – di una giornata di informazione che, a più voci, possa diffondere sul territorio la conoscenza dello strumento della Rete del Lavoro Agricolo di qualità e delle connesse potenzialità.

#### Art. 5 – Oneri

5.1 Per l’attuazione del presente protocollo non sono previsti oneri a carico delle parti firmatarie.

#### Art. 6 - Disposizioni in materia di protezione dei dati personali

6.1 Le Parti, quali Titolari del trattamento dei dati personali, anche appartenenti alle tipologie di cui all'art. 9 del Regolamento UE, oggetto del presente protocollo, ciascuno per il proprio ambito di competenza, si vincolano alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento UE, nel D.lgs. n. 101/2018 e nel Codice, con particolare riferimento a ciò che concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali.

6.2 Le Parti assicurano che i trattamenti oggetto dell'Accordo saranno effettuati esclusivamente nell'ambito delle regole e per le specifiche finalità previste nella normativa citata in premessa e posta alla base dell'protocollo e osservano, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità, riservatezza e responsabilizzazione del Titolare, sanciti dagli articoli 5 e 6 del Regolamento UE.

6.3 In ogni caso di trattamento, le Parti si impegnano affinché i dati personali non vengano divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti al di fuori dei casi di previsione di legge.

6.4 In conformità a quanto sopra, l'accesso alle informazioni sarà consentito esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali responsabili (artt. 4, n. 8 e 28 del Regolamento UE) o persone autorizzate al trattamento dei dati, ai sensi degli artt. 29 e 4, n. 10 del Regolamento UE e dell'art. 2-quaterdecies del Codice. A tal fine, le Parti provvederanno, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, espressamente designati e autorizzati, avranno accesso ai dati.

6.5 Le Parti si impegnano a conservare le informazioni ricevute per il tempo strettamente necessario ad effettuare le attività, così come dettagliate nei precedenti articoli e, di conseguenza, a cancellare i dati ricevuti non appena siano stati realizzati gli scopi per cui si procede.

6.6 Le Parti, nei termini di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE, informano gli interessati cui si riferiscono i dati oggetto di trattamento in esecuzione del presente protocollo e garantiscono l'esercizio dei diritti loro riconosciuti dagli artt. 15 e ss. del medesimo Regolamento UE.

6.7 Le Parti assicurano piena collaborazione e si scambiano tempestivamente ogni informazione utile in ordine a qualsiasi violazione dei dati o incidenti informatici, eventualmente occorsi nell'ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che ciascuno adempia, nei termini prescritti, alla dovuta segnalazione di c.d. "data breach" al Garante per la protezione dei dati personali, in osservanza di quanto disposto dagli artt. 33 e 34 del Regolamento UE e nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla medesima Autorità con il Provvedimento del 30 luglio 2019 n. 157.

Ferrara, 7 luglio 2023

Prefettura-U.T.G. di Ferrara

Direzione Provinciale dell'INPS di Ferrara

Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca  
della Regione Emilia-Romagna

Provincia di Ferrara

Comune di Ferrara

Comune di Argenta

Comune di Bondeno

Comune di Codigoro

Comune di Comacchio

Comune di Goro

Comune di Mesola

Comune di Portomaggiore

Comune di Voghiera

Camera di Comercio Industria  
Artigianato e Agricoltura di Ferrara-Ravenna

Ispettorato Territoriale del Lavoro  
di Ferrara-Rovigo

Direzione Provinciale  
dell'Agenzia delle Entrate di Ferrara

Agenzia Regionale del Lavoro/Centro  
per l'Impiego di Ferrara

Coldiretti di Ferrara

Confagricoltura di Ferrara

Confederazione Italiana Agricoltori

Associazione Generale Cooperative Italiane  
Emilia-Romagna

UNIMA Ferrara

Confederazione Produttori Agricoli



Legacoop Estense

Confcooperative di Ferrara

FLAI-CGIL Ferrara

FAI-CISL Ferrara

UILA-UIL Ferrara

Associazione Avviso Pubblico

Coordinamento di Ferrara di Libera

Associazioni, nomi e numeri contro le mafie

Centro Donna Giustizia di Ferrara

*Corriere di' fiscocittà*

